



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008

Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale
attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento all'anno 2006, ha rilevato che nel nostro Paese vivono in stato di povertà 2.623.000 famiglie, corrispondenti a 7.537.000 persone, il 12,9 per cento della popolazione. Sempre secondo l'ISTAT nel 2006 la povertà è rimasta «sostanzialmente stabile»: interessa l'11,1 per cento delle famiglie residenti. In forte peggioramento però le condizioni degli anziani: solo tra loro, infatti, l'incidenza della povertà è aumentata da 5,8 a 8,2 per cento. Inoltre rimane più che mai marcato l'abisso tra Nord e Sud: nel Mezzogiorno vive il 65 per cento delle famiglie povere.

Dalla lettura di tali dati appare evidente che la povertà in Italia è un fenomeno sociale molto diffuso. Ciò comporta che gli interventi diretti di regione, enti locali e ASL per fronteggiare tale problema non sono affatto sufficienti. Di qui la scelta di promuovere e sostenere politiche di intervento finalizzate a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno o di disagio delle persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare. Infatti ciò che appare evidente è che la maggior parte delle persone che vivono in stato di povertà spesso o qualche volta hanno avuto difficoltà a comprare cibo necessario per il proprio sostentamento.

Anche alla luce di ciò assume un carattere fondamentale l'azione di valorizzazione del ruolo del *no profit*, quale attore vitale del *welfare*, capace di generare risposte innovative ed efficaci ai bisogni della società. Occorre sostenere chi permette agli enti a diretto contatto con queste situazioni di bisogno di ridurre la preoccupazione del reperimento dei prodotti alimentari attraverso un'azione stabile, concreta e mirata, che instauri rapporti con la catena produttiva del

settore alimentare, la grande distribuzione, la ristorazione collettiva. Questo anche nell'ottica di sostenere la capacità di mobilitazione di volontari e di sollecitare iniziative volte al reperimento delle risorse.

Molte regioni italiane hanno provveduto in tal senso sostenendo, anche in termini economici, l'attività di quelle associazioni che provvedono al reperimento e alla distribuzione di eccedenze alimentari e che perciò attuano interventi mirati e puntuali a sostegno dei bisognosi. Si vedano ad esempio: regione Abruzzo (legge regionale 29 novembre 2002, n. 29; legge regionale 17 aprile 2003, n. 7; legge regionale 26 aprile 2004, n. 15), regione Emilia-Romagna (concorso nel finanziamento «Piattaforma Nord Ovest» per euro 350.000), regione Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), regione Lombardia (legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25), regione Calabria (contributo al Banco Alimentare anno 2005 per 50.000 euro), regione Lazio (legge regionale 16 aprile 2002, n. 8), regione Marche (legge regionale 14 dicembre 1998, n. 42), regione Piemonte (convenzione ai sensi della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7), regione Veneto (deliberazione della giunta n. 4247 del 2003, e legge regionale 14 gennaio 2003, n. 4), regione Liguria (finanziamento di 602.217,87 sui fondi strutturali di cui all'obiettivo 2), regione Sicilia (legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).

Oggi, con questo disegno di legge, s'intende sostenere ed incentivare l'attività di reperimento dei materiali da distribuire a cura degli enti assistenziali ai soggetti che versano in condizioni di disagio sociale e di in-

digenza, a partire da una regolamentazione nazionale che coordini tutte le iniziative intraprese od in fase di attuazione sul territorio dello Stato.

A tal proposito sarebbe auspicabile che si predisponga un programma triennale di interventi che, oltre alla predetta finalità di sostegno alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, si ponga come finalità l'azzera-

mento o comunque la diminuzione delle condizioni di disagio ed insieme la promozione di una corretta cultura della nutrizione e di appositi programmi formativi.

I rapporti tra Stato e i soggetti individuati dal programma saranno regolati da un'apposita convenzione che disciplinerà le attività da svolgere e le modalità di intervento sia operativo che finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza.

Art. 2.

(Soggetti)

1. Lo Stato assume le finalità di cui all'articolo 1 nei propri strumenti di programmazione economica e sociale e si avvale, per il perseguimento delle stesse, di enti ed associazioni *no profit* in possesso di certificata e documentata attività esercitata su dimensione regionale, a livello continuativo, da almeno cinque anni.

Art. 3.

(Interventi)

1. Lo Stato, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale.

2. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) l'attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi

alimentari agli enti che operano nel settore assistenziale;

b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione;

c) la costituzione di modelli di *partnership* consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con gli enti assistenziali favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili.

3. I rapporti tra lo Stato e i soggetti individuati dal programma di cui al comma 2, sono regolati da un'apposita convenzione approvata dal Consiglio dei Ministri.

4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione di risorse economiche da parte dello Stato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni euro annui per il triennio 2008-2010, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

